

**COMUNE DI BRUGINE**  
Provincia di Padova

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E LA GESTIONE  
DEL “MERCATINO DELL’ANTICO E DELL’USATO –  
VILLA ROBERTI – BRUGINE”**

•

Il presente regolamento:

- Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 28/11/2002
- Pubblicato all’Albo Pretorio per 15 giorni dal 03/12/2002 al 18/12/2002 n. 1090
- Ripubblicato all’Albo Pretorio per 15 giorni dal 08/01/2003 al 24/01/2003 n. 32.

## **CAPO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI**

### **Articolo 1 Oggetto del Regolamento**

Il presente Regolamento ha per oggetto esclusivamente la disciplina della Mostra-Mercato denominata “Mercatino dell’Antiquariato e dell’usato Villa Roberti - Brugine”, istituito con delibera del Consiglio Comunale di Brugine n. 56 del 28/10/1988.

### **Articolo 2 Scopo del Regolamento**

Il presente Regolamento ha lo scopo di disciplinare l’attività e la relativa gestione della Mostra-Mercato così come denominata al precedente articolo 1, garantendone il suo regolare e corretto svolgimento in correlazione con la L.R. 6 aprile 2001, n. 10 e con la normativa generale statale prevista dal TULPS RD 18/06/1931, n. 773 e del relativo Regolamento d’esecuzione RD 06 maggio 1940, n. 635.

### **Articolo 3 Definizione di Mercatino dell’Antico e dell’Usato**

A i fini del presente Regolamento, con la denominazione “Mercatino dell’Antico e dell’Usato”, che ha cadenza mensile - più precisamente la prima domenica di ogni mese dell’anno - si intende riconoscere e definire tale manifestazione all’interno dell’area individuata al successivo articolo 4.

La manifestazione ha come esclusiva e peculiare specializzazione merceologica la vendita di oggetti di antiquariato, di cose vecchie ed usate, comprendendo in tali voci l’oggettistica antica, i fumetti, i libri, le stampe, gli oggetti da collezione e quant’altro purché privi di alcun valore storico o artistico ed aventi la caratteristica dell’usato di pregio limitato.

### **Articolo 4 Individuazione dell’area destinata alla Mostra-mercato**

Tenuto conto delle finalità per cui si è dato vita all’istituzione del Mercatino dell’antico e dell’Usato, rivolto altresì ad accrescere sempre più la valorizzazione ed utilizzazione delle Ville Venete, l’area destinata allo svolgimento del Mercatino dell’antico e dell’usato viene individuata in quella delineata nell’allegata planimetria (Allegato sub. A) e più precisamente in tutti gli spazi ed aree a cielo aperto antistanti e retrostanti la Villa, in aggiunta alla superficie all’aperto sottostante il portico della Barchessa della Villa stessa.

## **CAPO II ACCESSIBILITA’ – DISCIPLINA INTERNA DEL MERCATO ASSEGNAZIONE POSTEGGI – PUBBLICITA’ – DIVIETI**

### **Articolo 5 Accessibilità dei venditori - espositori**

Alla Mostra-Mercato possono partecipare sia operatori che esercitano l’attività in modo professionale ai quali sia applicano le norme vigenti sull’attività commerciale effettuata sul suolo pubblico, che operatori non professionali ai quali si applicano le disposizioni di cui all’art. 9 della L. R. 10/2001.

### **Articolo 6 Modalità per la tenuta del Registro delle operazioni di vendita di cose usate per venditori professionali**

Tutti i soggetti in qualità di operatori e/o commercianti a condizione professionale che intendono partecipare alla Mostra-Mercato, non possono compiere operazioni di vendita di cose antiche od usate, se

non con persone provviste della carta d'identità o di altro documento munito di fotografia, proveniente dall'Amministrazione dello Stato.

Gli espositori dovranno tenere un registro delle operazioni che compiono giornalmente durante lo svolgimento del Mercato, in cui sono annotate le generalità di coloro con i quali le operazioni stesse vengono compiute, ed inoltre, di seguito e senza spazi in bianco, la data dell'operazione, la specie della merce comprata o venduta ed il prezzo pattuito.

Tale registro, per la sua utilizzazione deve essere preventivamente vidimato o bollato da parte dell'Autorità di Pubblica Sicurezza competente, ed oltre ad essere costantemente aggiornato, deve essere esibito agli ufficiali ed Agenti di Pubblica Sicurezza che ne facciano richiesta.

## **Articolo 7**

### **Assegnazione dei posteggi**

Ai fini dell'assegnazione dei posteggi per l'installazione di banchi di vendita all'interno dell'area destinata allo svolgimento della Mostra-Mercato, i soggetti che godono dei requisiti di accessibilità, dovranno inoltrare specifica istanza al soggetto gestore del mercatino, nelle forme e con le modalità previste dalla L. R. 10/2001.

## **Articolo 8**

### **Modalità per l'assegnazione di posteggi**

Ai fini dell'assegnazione dei posteggi, il soggetto affidatario per la gestione della Mostra -mercato, dovrà tener conto della rispondenza dei requisiti soggettivi di accessibilità previsti dal precedente articolo 5; ed inoltre, in ordine alla particolare tipologia delle merci poste in vendita dai vari espositori, provvederà all'individuazione ed all'assegnazione di idonei e sufficienti spazi per la relativa e completa installazione dei banchi di vendita.

Nel contesto dell'atto convenzionale tra l'Amministrazione Comunale ed il soggetto gestore della mostra-mercato, sarà determinato preventivamente il numero massimo degli espositori ammessi, nonché i criteri da adottare per l'assegnazione dei posteggi.

## **Articolo 9**

### **Utilizzo dei posteggi – Divieti**

Il titolare assegnatario del posteggio, a cui è stata rilasciata l'autorizzazione di partecipazione, deve essere presente nel posteggio assegnatogli per tutta la durata della manifestazione e non può essere sostituito durante lo svolgimento della stessa, se non per brevi periodi di tempo.

E' vietato lo scambio di posteggio fra assegnatari.

Nell'ambito del posteggio concesso, agli assegnatari è consentita l'utilizzazione di attrezzature più idonee per l'esposizione e vendita della merce.

## **Articolo 10**

### **Revoca dell'assegnazione del posteggio**

Le assegnazioni dei posteggi saranno revocate nei seguenti casi:

- a) mancato pagamento della tassa di posteggio;
- b) accertata falsità delle dichiarazioni in ordine alla rispondenza dei requisiti soggettivi di accessibilità;
- c) accertata vendita di cose prive delle caratteristiche di cui al precedente articolo 3.

## **Articolo 11**

### **Pubblicità dei prezzi**

Il venditore è tenuto ad applicare sulla merce esposta per la vendita i cartellini indicativi dei prezzi.

Il venditore non può, in nessun caso, rifiutare la vendita nella quantità richiesta della merce esposta al pubblico.

## **Articolo 12**

### **Divieto di pubblicità**

Nell'ambito della Mostra-Mercato sono vietate sia la pubblicità sonora che il richiamo mediante l'utilizzo di mezzi, impianti, dispositivi sonori e di amplificazione di qualsiasi tipo.

E' vietato disturbare con grida e schiamazzi e importunare il pubblico con insistenti offerte di merci.

## **Articolo 13**

### **Calendario annuale – Orario di vendita**

La mostra-mercato, ferma restando la periodicità a cadenza mensile di cui all'articolo 3 del presente regolamento, osserverà il calendario annuale e l'orario di vendita di seguito specificato:

dal 01 aprile al 30 settembre                      dalle ore 08.00 alle ore 19.00;

dal 01 ottobre al 31 marzo                        dalle ore 08.00 alle ore 18.00.

In occasione di particolari festività e/o manifestazioni ricadenti all'interno dell'anno solare, possono essere autorizzate dal Sindaco ulteriori edizioni straordinarie, in numero non superiori a due, previa presentazione di apposita istanza inoltrata da parte del soggetto affidatario della gestione del mercatino almeno 30 giorni dalla data del loro presunto svolgimento.

## **CAPO III**

### **AFFIDAMENTO IN GESTIONE DELLA MOSTRA-MERCATO**

## **Articolo 14**

### **Gestione della Mostra-Mercato**

Per garantire un corretto e regolare svolgimento della Mostra - Mercato, nonché assicurarne il suo buon funzionamento ed una razionale organizzazione, l'Amministrazione Comunale di Brugine può affidare l'intera gestione del Mercatino dell'Antico e dell'Usato a soggetti privati, ad enti, associazioni o società esistenti ed effettivamente operanti nel Comune di Brugine, legalmente costituite e riconosciute, previa esplicita e formale richiesta al Sindaco.

La gestione sarà prioritariamente affidata al proprietario degli immobili ovvero ad altri soggetti che dimostrino di possedere idoneo diritto di reale godimento o di detenzione degli stessi.

In capo al gestore permangono gli oneri relativi alle disposizioni vigenti, sia in materia di sicurezza delle strutture destinate alle manifestazioni, che all'organizzazione della mostra mercato (vie di esodo ed indicazioni relative).

## **Articolo 15**

### **Atto convenzionale per l'affidamento della gestione**

Per la gestione del Mercatino dell'Antico e dell'Usato, l'Amministrazione Comunale provvederà a sottoscrivere, con la controparte affidataria, apposito atto convenzionale il cui schema dovrà essere approvato dal Consiglio Comunale e nel quale dovranno essere definiti quali elementi essenziali ed inderogabili:

- a) i soggetti firmatari;
- b) l'oggetto della convenzione;
- c) la durata dell'affidamento gestionale;
- d) la responsabilità dell'affidamento in ordine all'osservanza delle norme previste dal presente regolamento, in particolar modo nella rispondenza dei requisiti soggettivi in esso stabiliti in materia di accessibilità e partecipazione alla mostra-mercato e dalla quale consegue la successiva assegnazione di posteggi;
- e) l'eventuale compenso per l'affidamento della gestione;
- f) la vidimazione delle schede di partecipazione degli hobbisti.

**Articolo 16**  
**Compenso per l'affidamento della gestione del mercatino**

Per la gestione del Mercatino il soggetto affidatario corrisponderà al Comune un compenso da definirsi nell'atto convenzionale.

Detto compenso potrà consistere anche nell'utilizzo della Villa Roberti e della Barchessa nei termini che saranno indicati in convenzione.

**CAPO IV°**  
**SANZIONI**

**Articolo 17**  
**Sanzioni**

Salva l'applicazione delle sanzioni previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti per violazioni in tema di commercio e pubblica sicurezza, i partecipanti concessionari di posteggio potranno incorrere nelle seguenti sanzioni:

- a) nel richiamo scritto;
- b) nella sospensione dell'autorizzazione al posteggio;
- c) nella revoca dell'autorizzazione al posteggio.

Le sanzioni di cui sopra sono irrogate dal Responsabile del Servizio con provvedimento motivato e notificato sia all'interessato che all'affidatario la gestione della mostra – mercato, al fine della loro effettiva applicazione.

**Articolo 18**  
**Richiamo scritto**

Il richiamo scritto si avrà per infrazioni alle norme del presente regolamento non espressamente previste per l'applicazione della sospensione e della revoca.

**Articolo 19**  
**Sospensione dell'autorizzazione al posteggio**

La sospensione dell'autorizzazione al posteggio sarà comminata:

- 1) per recidiva nelle infrazioni comportanti il richiamo scritto;
- 2) per mancata osservanza delle norme relative all'indicazione dei prezzi, per inosservanza del divieto di pubblicità sonora;
- 3) per la vendita di prodotti non rientranti nel novero di cui all'articolo 3;
- 4) per turbativa dell'ordine e del regolare svolgimento della mostra - mercato;
- 5) per mancata partecipazione, nonostante l'avvenuta richiesta di prenotazione del posteggio, per più di tre mercati consecutivi.

La sospensione della concessione del posteggio non potrà essere superiore a n. 1 giorno della mostra - mercato.

**Articolo 20**  
**Revoca dell'autorizzazione al posteggio**

La revoca dell'autorizzazione è prevista per:

- 1) recidiva nelle infrazioni comportanti la sospensione dell'autorizzazione;
- 2) per cessione totale o parziale del posteggio assegnato;
- 3) accertamento di reati contro la morale pubblica quali la frode in commercio o contraffazione di cose oggetto di vendita;
- 4) accertamento di reati contro il patrimonio quali la ricettazione o l'incauto acquisto;

Gli espositori, cui è stata revocata l'autorizzazione al posteggio, sono esclusi per tre anni da ogni analoga edizione della mostra-mercato.

**CAPO V°**  
**DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

**Articolo 21**  
**Pubblicità del regolamento**

Copia del presente regolamento sarà pubblicata nelle forme, nei termini e con le modalità stabilite a norma dei legge, presso l'Albo Pretorio Comunale.

Una copia sarà tenuta a disposizione del pubblico, presso l'Ufficio del Commercio, perché chiunque ne possa prendere visione.

**Articolo 22**  
**Notificazione del regolamento**

Il testo del presente regolamento appena divenuto esecutivo dovrà essere opportunamente divulgato alla cittadinanza e notificato per quanto di competenza alla Giunta regionale del Veneto.

**Articolo 23**  
**Entrata in vigore del presente Regolamento**

Il presente regolamento entrerà in vigore a seguito della pubblicazione per quindici giorni all'albo pretorio che dovrà farsi ad esecutività intervenuta del provvedimento di approvazione.

Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni dei precedenti regolamenti comunali in quanto contemplino le stesse materie nonché tutte le disposizioni con questo incompatibili.

## **S O M M A R I O**

### **CAPO I°**

#### **DISPOSIZIONI PRELIMINARI**

- Articolo 1 - Oggetto del Regolamento
- Articolo 2 - Scopo del Regolamento
- Articolo 3 - Definizione di Mercatino dell'Antico e dell'Usato
- Articolo 4 - Individuazione dell'area destinata alla Mostra-Mercato

### **CAPO II°**

#### **ACCESSIBILITA' – DISCIPLINA INTERNA DEL MERCATO ASSEGNAZIONE POSTEGGI – PUBBLICITA' – DIVIETI**

- Articolo 5 - Accessibilità di venditori - espositori
- Articolo 6 - Modalità per la tenuta del Registro delle operazioni di vendita di cose usate per venditori professionali
- Articolo 7 - Assegnazione dei posteggi
- Articolo 8 - Modalità per l'assegnazione dei posteggi
- Articolo 9 - Utilizzo dei posteggi – Divieti
- Articolo 10 - Revoca dell'assegnazione del posteggio
- Articolo 11 - Pubblicità dei prezzi
- Articolo 12 - Divieto di pubblicità
- Articolo 13 - Calendario annuale - Orario di vendita

### **CAPO III°**

#### **AFFIDAMENTO IN GESTIONE DELLA MOSTRA-MERCATO**

- Articolo 14 - Gestione della Mostra-Mercato
- Articolo 15 - Atto convenzionale per l'affidamento della gestione
- Articolo 16 - Compenso per l'affidamento della gestione del mercatino

### **CAPO IV°**

#### **SANZIONI**

- Articolo 17 - Sanzioni
- Articolo 18 - Richiamo scritto
- Articolo 19 - Sospensione dell'autorizzazione al posteggio
- Articolo 20 - Revoca dell'autorizzazione al posteggio

### **CAPO V°**

#### **DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

- Articolo 21 - Pubblicità del regolamento
- Articolo 22 - Notificazione del Regolamento
- Articolo 23 - Entrata in vigore del presente regolamento